

Termine d'opposizione: 3 ottobre 1968

Legge federale sull'aiuto alle università

(Del 28 giugno 1968)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 27, capoverso 1, della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre
1967¹,

decreta:

I. Scopo

Art. 1

¹ La Confederazione aiuta il potenziamento delle università cantonali allo scopo d'assicurare la formazione delle nuove leve accademiche, lo sviluppo della scienza e della cultura e l'espansione economica. Essa, segnatamente, stimola la collaborazione fra le scuole superiori del Paese e il coordinamento nell'insegnamento e nella ricerca.

² Per attuare tali intenti, essa assegna una sovvenzione, articolata in contributi annui alle spese d'esercizio universitario (sussidi base) e in sussidi per gli investimenti.

³ Essa può inoltre partecipare alle istituzioni collettive delle università svizzere.

II. Diritto ai sussidi

Art. 2

¹ Hanno diritto ai sussidi i Cantoni sopportanti l'onere di un'università (appresso «Cantoni»).

Cantoni
sussidiabili

¹ FF 1967 II, 1021.

² Sono università giusta la presente legge quelle di Basilea, Berna, Friburgo, Ginevra, Losanna, Neuchâtel e Zurigo, come anche la Scuola superiore di studi economici e sociali di San Gallo.

³ Col consenso o su proposta dei competenti Cantoni, gli enti sopportanti l'onere d'una neoistituita scuola superiore possono, mediante decreto federale semplice, essere dichiarati sussidiabili ed assimilati ai Cantoni di cui al primo capoverso.

Art. 3

¹ L'istituto universitario di alti studi internazionali, in Ginevra, è dichiarato sussidiabile. Istituti speciali
sussidiabili

² Il Consiglio federale può dichiarare sussidiabili altri istituti (appresso «istituti sussidiati») che, oltre alla ricerca, svolgono uno dei seguenti compiti:

- a. formazione scientifica specialistica di livello universitario;
- b. formazione dei graduati;
- c. creazione ed amministrazione di centri di documentazione ad uso di tutte od alcune università svizzere.

III. Sussidi base

Art. 4

¹ Per il sussidio base, la Confederazione fissa ogni anno una quota (art. 16), da ripartire fra i Cantoni e gli istituti sussidiati secondo la spesa ch'essi possono mettere in computo. In generale

² Quest'ultima è stabilita:

- a. sugli onorari annualmente pagati (art. 5);
- b. sulle spese, calcolate globalmente all'inizio del periodo di sovvenzione (art. 14), per la formazione nelle cliniche universitarie (art. 6);
- c. sulle spese, pure calcolate globalmente all'inizio del detto periodo, per il materiale (art. 7).

³ La cifra corrispondente alla spesa computabile, giusta il capoverso 2, è maggiorata della metà se il Cantone risulta, secondo le norme perequative intercantonali vigenti, finanziariamente debole e d'un quarto se risulta finanziariamente medio.

⁴ La spesa che gl'istituti sussidiati possono mettere in computo è maggiorata, nello stesso modo, relativamente alla potenzialità finanziaria del o dei Cantoni che sopportano gli

oneri correnti. Ove non trattisi d'un istituto cantonale, spetta al Consiglio federale stabilire un'eventuale maggiorazione.

Art. 5

Onorari
computabili

¹ Sono onorari computabili, per le università come per gli istituti sussidiati, tutte le remunerazioni, incluse le prestazioni sociali regolamentari, pagate nel corso dell'anno civile precedente ai professori, agli assistenti ed ausiliari, al personale della ricerca e dell'amministrazione.

² Non sono computabili:

- a. le remunerazioni, o loro parti, non incombenti all'ente sopportante l'onere della scuola oppure finanziate da terzi; le prestazioni d'organizzazioni ecclesiastiche sono invece annoverate fra le spese del predetto ente;
- b. le parti di remunerazioni superanti, nel singolo caso, i massimi stabiliti dal Consiglio federale;
- c. le remunerazioni, o loro parti, degli ospedalieri di cliniche universitarie o di altri istituti non esclusivamente orientati all'insegnamento o alla ricerca, in quanto non costituiscano il corrispettivo di un'attività d'insegnamento o ricerca.

Art. 6

Spese di
clinica
computabili

¹ Il Consiglio federale stabilisce le spese computabili per la formazione nelle cliniche universitarie, in un ammontare globale, commisurato al numero di studenti di medicina istruiti durante il precedente anno accademico.

² Il Consiglio federale emana le prescrizioni per il computo delle spese nelle nuove cliniche universitarie riconosciute.

Art. 7

Spese di
materiale
computabili

¹ Il Consiglio federale stabilisce le spese computabili per il materiale, in un ammontare globale, commisurato al numero di studenti istruiti durante il precedente anno accademico e scalato secondo i gruppi di discipline. Gli studenti di medicina formati in clinica e le rispettive spese di materiale non entrano in conto.

² Il Consiglio federale emana le prescrizioni per il computo delle spese di materiale negli istituti sussidiati e nelle scuole superiori riconosciute di nuova istituzione.

Art. 8

Il Consiglio federale può ordinare che, nello stabilire il numero degli studenti, gli stranieri, immatricolati a medicina e a scienze naturali o tecniche, vengano contati solo sino a concorrenza d'un sesto del corpo studentesco della rispettiva facoltà o sezione. Non sono considerati stranieri gli studenti che posseggono, o i cui genitori posseggono, il permesso di domicilio in Svizzera nè quelli che beneficiano d'una borsa di studio federale.

Stralcio degli
studenti
stranieri

Art. 9

¹ I Cantoni assegnano il sussidio base alle università; gli istituti sussidiati lo destinano ai compiti elencati nell'articolo 3, capoverso 2.

Impiego e
riduzione del
sussidio base

² Se, in un anno di sovvenzione, il contributo d'un Cantone alle spese d'esercizio cade sotto la media delle sue effettive prestazioni per i due anni precedenti, il sussidio base è ridotto di tanto.

³ S'intende per contributo del Cantone, di cui al precedente capoverso, l'insieme delle spese cantonali assunte, dal Cantone o da altro ente sopportante l'onere dell'università, per l'esercizio della medesima. Le prestazioni d'organizzazioni ecclesiastiche vanno computate con dette spese.

IV. Sussidi agli investimenti

Art. 10

¹ La Confederazione, a richiesta, concede sussidi per gli investimenti, escluso l'acquisto dei terreni.

In generale

² Sono investimenti:

- a. le spese d'acquisto, costruzione, locazione e trasformazione di edifici, in quanto servono all'insegnamento, alla ricerca, al benessere degli studenti o all'amministrazione della scuola; le spese di manutenzione sono escluse; se l'edificio è stato acquistato o locato, la parte del prezzo o della pigione che concerne il terreno va dedotta;
- b. le spese analoghe per le cliniche, in quanto servono all'insegnamento e alla ricerca e non all'assistenza medica della popolazione;
- c. le spese d'acquisto d'apparecchiature e mobilia, d'impianto o ingrandimento straordinario di biblioteche, purchè singolarmente raggiungano un ammontare stabilito dal Consiglio federale.

Art. 11

Assegnazione
del sussidio

La competenza d'assegnare i sussidi spetta al Consiglio federale. Esso può delegare al Dipartimento dell'interno la facoltà d'assegnare, d'intesa con il Dipartimento delle finanze e delle dogane, quelli non eccedenti un limite fissato.

Art. 12

Entità del
sussidio

¹ Il sussidio è stabilito in percento delle spese elencate dall'articolo 10. Il tasso è di:

- a. 40%, per i Cantoni finanziariamente forti;
- b. 50%, per quelli di potenzialità finanziaria media;
- c. 60%, per quelli finanziariamente deboli.

² Sussidi sino al 50% possono essere assegnati agli istituti sussidiati.

³ Il sussidio può essere maggiorato d'un supplemento straordinario di un quinto, al massimo, qualora l'investimento risponda ad uno specifico interesse nazionale.

Art. 13

Negazione del
sussidio e
differimento
della domanda

¹ Il sussidio va negato se l'investimento appare ingiustificato, segnatamente se appare pregiudizievole ad una funzionale cooperazione tra le università svizzere o sproporzionato allo scopo.

² Ove, durante un periodo di sovvenzione, le domande superino l'importo complessivo riservato per i sussidi agli investimenti, i progetti presentati vanno sceverati secondo importanza ed urgenza. Le domande non ritenute sono differite.

V. Periodo di sovvenzione

Art. 14

Somma totale
per un periodo

¹ La somma totale dei sussidi, da assegnare giusta la presente legge, è fissata, mediante decreto federale d'obbligatorietà generale, per uno spazio di diversi anni (periodo di sovvenzione). I sussidi per investimenti correnti su diversi anni, il cui computo sia stato accettato dal Consiglio federale almeno 6 mesi innanzi la fine d'un periodo, come anche i sussidi assegnati giusta l'articolo 3, sono garantiti per i periodi successivi.

² La somma totale va calcolata sull'ammontare delle spese d'esercizio e d'investimento previste dai Cantoni per il medesimo periodo.

Art. 15

¹ I Cantoni e gli istituti sussidiati notificano alla Conferenza universitaria svizzera (art. 19), almeno un anno e mezzo innanzi lo spirare del periodo di sovvenzione, i loro bisogni finanziari per il successivo periodo, esposti in un piano d'insieme.

Determinazione
del fabbisogno
finanziario

² La Conferenza universitaria esamina i piani dal profilo d'una funzionale collaborazione tra le università e gl'istituti sussidiati e comunica al Consiglio della scienza, per il Dipartimento federale dell'interno, il complesso dei bisogni finanziari dei Cantoni e degli istituti nel successivo periodo di sovvenzione.

Art. 16

¹ Il Consiglio federale divide la somma totale, stanziata per periodo di sovvenzione, in quote annue per i sussidi base ed in un importo complessivo per i sussidi d'investimento.

Ripartizione
della somma
totale

² Il Consiglio federale può garantire agli istituti sussidiati, periodo per periodo, un sussidio base minimo, esprimibile in cifre annue assolute oppure in percento delle spese computabili di onorari e di materiale. Le prestazioni garantite non debbono tuttavia superare la metà degli oneri d'esercizio effettivi; esse vanno preliminarmente levate dalla quota annuale.

Art. 17

¹ Se una nuova scuola superiore è dichiarata sussidiabile, la somma totale stanziata per il periodo di sovvenzione in corso va aumentata, in modo che l'aiuto alle università esistenti non risulti diminuito.

Creazione di
scuole superiori
ed istituti

² Detta somma è parimente aumentata qualora venga dichiarato sussidiabile un istituto beneficiario di prestazioni federali importanti.

VI. Consiglio nazionale della scienza e Conferenza universitaria svizzera

Art. 18

¹ Il Consiglio nazionale della scienza è nominato dal Consiglio federale come suo organo consultivo in materia di politica scientifica interna ed internazionale. Esso ha il compito di raccogliere e vagliare gli elementi d'una politica nazionale della scienza e della ricerca e di proporre i provvedimenti per attuarla.

Consiglio
nazionale
della scienza

² Il Consiglio federale fissa il numero dei membri del Consiglio della scienza e dà le ulteriori disposizioni sulla composizione del medesimo, vegliando ad una adeguata rappresentanza sia delle diverse regioni del Paese sia delle ricerche fondamentali ed applicata. Tre membri sono nominati su presentazione della Conferenza universitaria svizzera.

³ Il Consiglio della scienza ha in particolare, nel quadro della presente legge, i compiti seguenti:

- a. definisce le direttive per il potenziamento e la collaborazione delle università del Paese, nel rispetto della sovranità scolastica cantonale e dell'autonomia accademica;
- b. si pronuncia sulle proposte, le raccomandazioni e i rapporti che la Conferenza universitaria gli sottopone, a destinazione del Dipartimento federale dell'interno, giusta l'articolo 19, capoverso 3, lettere da e ad i;
- c. elabora, per il Dipartimento federale dell'interno e la Conferenza universitaria, raccomandazioni sul potenziamento delle università e sull'adempimento funzionale dei loro compiti d'insegnamento e ricerca;
- d. consiglia le università in merito alla riforma delle strutture e dei metodi di lavoro.

⁴ Il Consiglio della scienza, con regolamento sottoposto all'approvazione del Consiglio federale, disciplina la propria organizzazione e la propria gestione.

Art. 19

Conferenza
universitaria
svizzera

¹ Compito principale della Conferenza universitaria svizzera è di attuare la collaborazione fra le università svizzere, secondo l'articolo 1, capoverso 1.

² La Conferenza consta di due rappresentanti d'ogni Cantone universitario del Consiglio della Scuola politecnica federale e dell'Unione nazionale degli studenti, di due rappresentanti dei Cantoni senza università (eletti dalla conferenza dei direttori della pubblica istruzione), di un rappresentante del Consiglio ricerche del Fondo nazionale e di sei delegati della Confederazione (designati dal Consiglio federale). Questi ultimi, se appartengono all'Amministrazione federale, hanno unicamente voce consultiva. Tre membri almeno della Conferenza devono far parte del Consiglio della scienza. La Conferenza associa alle proprie deliberazioni due rappresentanti d'ogni Cantone intenzionato a creare una scuola superiore.

³ La Conferenza ha, innanzi tutto, i seguenti compiti specifici:

- a. stabilisce, tenuto conto delle direttive del Consiglio della scienza, le norme per la divisione del lavoro tra le scuole superiori ed i provvedimenti da prendere in comune;
- b. cura i contatti con gli studenti;
- c. definisce le direttive per le condizioni d'ammissione, i programmi d'insegnamento ed i regolamenti d'esame dei differenti indirizzi, come anche per il reciproco riconoscimento degli studi e dei diplomi;
- d. esercita la sorveglianza sulle istituzioni collettive delle scuole superiori;
- e. esamina le domande di sussidio d'investimento, giusta il capo IV, e presenta proposte al Consiglio della scienza;
- f. elabora, a destinazione del Consiglio della scienza, raccomandazioni per fissare gli ammontari massimi degli onorari, di cui all'articolo 5, capoverso 2, lettera b;
- g. trasmette al Consiglio della scienza, corredandoli d'un preavviso, i rapporti degli assegnatari dei sussidi, di cui all'articolo 20, capoverso 1;
- h. riferisce al Consiglio della scienza circa i bisogni finanziari, delle università e degli istituti sussidiati, per il prossimo periodo di sovvenzione, giusta l'articolo 15;
- i. studia i problemi connessi con la creazione di università (art. 2, cpv. 3) ed istituti sussidiabili (art. 3) per far proposte al Consiglio della scienza;
- k. dà il proprio parere sui problemi generali sottoposti dal Dipartimento federale dell'interno, dal Consiglio della scienza, dal Consiglio ricerche del Fondo nazionale o dai Cantoni universitari.

⁴ La Conferenza si dà un regolamento d'organizzazione e gestione. Essa consegna ogni anno al Dipartimento federale dell'interno un rapporto concernente la propria attività; il rapporto va presentato per preavviso al Consiglio della scienza.

VII. Obbligo d'informare e rapporto

Art. 20

¹ Gli assegnatari dei sussidi fanno ogni anno, tramite la Conferenza universitaria, rapporto alla Confederazione sull'attività, l'impiego dei mezzi ricevuti, i piani di sviluppo, i progetti di riforma delle strutture e dell'insegnamento e l'attuazione dei medesimi.

Obbligo d'informare degli assegnatari dei sussidi

² I Cantoni, il Consiglio della Scuola politecnica federale e gli istituti sussidiati notificano tutti i loro piani d'ampliamento alla Conferenza universitaria.

³ I Cantoni e gli istituti sussidiati forniscono alla Confederazione, direttamente o mediante la Conferenza universitaria, i dati utili per l'applicazione della legge o l'allestimento delle statistiche.

⁴ Resta riservato l'obbligo dei Cantoni e degli istituti sussidiati d'informare circa il fabbisogno finanziario (art. 15).

Art. 21

Rapporto del
Consiglio
federale

¹ Il Consiglio federale, alla fine del periodo di sovvenzione o, nell'ambito di un periodo, almeno alla fine d'un triennio, sottopone all'Assemblea federale un rapporto su le misure prese nel quadro della presente legge, le esperienze fatte applicandola e le prospettive di sviluppo delle università svizzere.

² Il rapporto del Consiglio federale deve vagliare le misure di potenziamento delle università cantonali relativamente allo sviluppo complessivo della cultura e della ricerca in Svizzera.

VIII. Disposizioni finali e transitorie

Art. 22

Entrata
in vigore
ed esecuzione

¹ La presente legge entra in vigore il 1^o gennaio 1969.

² Il Consiglio federale è incaricato d'eseguirla.

³ Con ordinanza d'esecuzione verrà segnatamente anche stabilita la misura dei sussidi assegnabili per gli investimenti correnti all'entrata in vigore della legge, specialmente per le costruzioni in cantiere.

Art. 23

Disposizioni
applicative
cantonali

¹ I Cantoni emanano le disposizioni necessarie all'applicazione della presente legge. Tali disposizioni vanno comunicate al Dipartimento federale dell'interno.

² Esse disciplinano:

- a. la pianificazione e la preparazione dell'ulteriore ampliamento delle università, relativamente anche alla riforma delle strutture e dell'insegnamento, in particolare: organi competenti, procedura, eventuale assegnazione speciale dei sussidi base;
- b. la rappresentanza entro la Conferenza universitaria;
- c. i rapporti da presentare, giusta la legge, alle autorità federali, nonché i progetti e le decisioni da comunicare alla Conferenza universitaria;

- d. le rilevazioni statistiche ordinate dalla Confederazione, definendo, in particolare, gli uffici competenti a condurle;
- e. l'organizzazione e le attribuzioni dei servizi d'orientazione professionale e di consulenza agli studenti nell'università;
- f. la compilazione del presuntivo e la presentazione dei conti.

³ Per l'orientazione professionale universitaria, il capoverso 2, lettera e, è analogicamente applicabile pure ai Cantoni senza università.

Art. 24

¹ Il sessennio 1969-1974 è il primo periodo di sovvenzione. Primo periodo
di sovvenzione

² Per detto periodo, la somma totale dei sussidi giusta la presente legge è di 1150 milioni di franchi. La parte del sussidio base è di 500 milioni, quella del sussidio per investimenti è di 650 milioni. La prima quota annuale del sussidio base è fissata a 60 milioni e verrà pagata nel 1970; il Consiglio federale stabilisce le quote ulteriori.

³ In deroga agli articoli 5, 6 e 7, il Consiglio federale può decidere che, per i due primi anni, il calcolo del sussidio base non si faccia sui dati dell'anno accademico o civile precedente, bensì su quelli d'un altro lasso di tempo.

Art. 25

¹ Durante il primo periodo di sovvenzione, ogni Cantone può pretendere almeno un sussidio base annuale corrispondente a un sesto del totale dei sussidi federali corrispostigli nel triennio 1966-1968, in virtù del decreto federale 16 giugno 1966 istitutivo d'un ordinamento provvisorio di sovvenzionamento delle spese cantonali per le università. Ove, per un Cantone, la somma in questione superi quella cui avrebbe diritto giusta il combinato disposto degli articoli 4 e seguenti e dell'articolo 24, il soprappiù va prelevato dalla quota annua del sussidio base, prima d'ogni altra assegnazione. Connessione
col precedente
ordinamento

² Un Cantone ha diritto al sussidio per investimenti solo se, dopo il 1966, abbia speso o riservato, per effettivi progetti di investimento (compreso l'acquisto d'aree per scopi universitari), almeno la metà dell'ammontare degli aiuti federali ricevuti durante il triennio 1966-1968.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 28 giugno 1968.

Il Presidente: **E. Wipfli**

Il Segretario: **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 28 giugno 1968.

Il Presidente: **H. Conzett**

Il Segretario: **Chevalier**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 28 giugno 1968.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Huber

Data della pubblicazione: *5 luglio 1968.*

Termine d'opposizione: *3 ottobre 1968.*

Termine d'opposizione: 3 ottobre 1968

Legge federale che modifica quella sull'ordinamento dei funzionari federali

(Del 28 giugno 1968)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 7 febbraio 1968 ¹,

decreta:

I

La legge federale del 30 giugno 1927 ² sull'ordinamento dei funzionari federali è modificata come segue:

Art. 36

¹ Gli stipendi dei funzionari sono fissati secondo la scala seguente:

	Stipendio minimo fr.	annuo massimo fr.
1 ^a classe di stipendio, grado <i>a</i>	41 700	48 770
1 ^a classe di stipendio	37 280	44 350
2 ^a classe di stipendio	33 430	40 500
3 ^a classe di stipendio	29 580	36 650
4 ^a classe di stipendio	25 980	33 050
5 ^a classe di stipendio	23 450	30 520
6 ^a classe di stipendio	22 170	29 240
7 ^a classe di stipendio	20 890	27 960
8 ^a classe di stipendio	19 610	26 680
9 ^a classe di stipendio	18 370	25 440
10 ^a classe di stipendio	17 370	24 440
11 ^a classe di stipendio	16 430	23 450
12 ^a classe di stipendio	15 490	22 460
13 ^a classe di stipendio	14 760	21 650

¹ FF 1968 I, 209.

² CS I, 453 (A III J 1).

	Stipendio minimo fr.	annuo massimo fr.
14 ^a classe di stipendio	14 200	20 840
15 ^a classe di stipendio	13 820	20 030
16 ^a classe di stipendio	13 580	19 220
17 ^a classe di stipendio	13 340	18 420
18 ^a classe di stipendio	13 110	17 620
19 ^a classe di stipendio	12 890	16 820
20 ^a classe di stipendio	12 670	16 020
21 ^a classe di stipendio	12 460	15 220
22 ^a classe di stipendio	12 270	14 470
23 ^a classe di stipendio	12 080	13 870
24 ^a classe di stipendio	11 890	13 410
25 ^a classe di stipendio	11 700	13 020

² Gli stipendi annui dei seguenti funzionari sono fissati dal Consiglio federale:

- a. fino a 72 600 franchi per i direttori generali e i direttori di circondario delle Ferrovie federali svizzere, i direttori generali dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi e, se devono soddisfare a esigenze straordinariamente elevate a cagione della funzione, per i capi di divisione;
- b. fino a 58 400 franchi per i capi delle divisioni sottoposte direttamente ai Dipartimenti, se non siano da retribuirsi secondo la lettera a, e, ove le esigenze della funzione siano equivalenti, per gli altri capi di divisione e i funzionari, che siano da equipararsi a questi ultimi.

³ Per eccezione, allo scopo di procurare la collaborazione di persone di capacità eminenti, di conservarle al servizio della Confederazione o di riconoscerne i meriti, l'autorità eleggente può, con il consenso del Consiglio federale, accordare degli stipendi che superano fino al trenta per cento i massimi stabiliti nei capoversi 1 e 2.

Art. 41, cpv. 2

² L'autorità eleggente determina l'importo dell'aumento straordinario, tenendo conto dei futuri aumenti ordinari, in modo che il massimo previsto per la nuova funzione sia raggiunto, al più tardi, allo spirare dell'anno nel quale il funzionario avrà compiuto il quindicesimo anno di servizio e il quinto anno nella sua nuova funzione.

Art. 43

¹ Contraendo il suo primo matrimonio, il funzionario di sesso maschile ha diritto a un assegno unico di 1000 franchi. L'assegno è versato anche al funzionario vedovo o divorziato, di sesso maschile, che si risposa, se non

l'ha già ricevuto per un matrimonio precedente. Il funzionario che pone termine al rapporto d'impiego entro un anno dalla data del suo matrimonio può essere tenuto a rimborsare, totalmente o in parte, l'assegno ricevuto.

² Alla nascita d'un figlio legittimo, il funzionario ha diritto a un assegno unico di 250 franchi. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni del pagamento dell'assegno in caso di nascita d'un figlio illegittimo.

³ Il funzionario ha diritto a un assegno per ogni figlio minore di 18 anni; se il figlio è ancora a tirocinio o agli studi, il diritto all'assegno dura sino alla fine degli stessi, ma al massimo fino al compimento del venticinquesimo anno d'età. L'assegno importa annualmente 600 franchi per i figli minori di 12 anni e 720 franchi per quelli che hanno compiuto il dodicesimo anno d'età. Il Consiglio federale disciplina entro questi limiti il diritto all'assegno per i figli maggiori di 18 anni che sono incapaci di guadagnarsi la vita o hanno un reddito modesto, come anche per i figli che non sono interamente a carico del funzionario.

13. Misure di previdenza in caso d'invalidità, di vecchiaia e di morte, come anche di malattia e d'infortunio

Art. 48

¹ Il funzionario è assicurato contro le conseguenze economiche dell'invalidità, della vecchiaia e della morte presso una delle casse d'assicurazione della Confederazione (cassa federale d'assicurazione, cassa pensioni e di soccorso per il personale delle Ferrovie federali svizzere).

² Il Consiglio federale e le Ferrovie federali svizzere emanano gli statuti delle casse di assicurazione, i quali vanno approvati dall'Assemblea federale. Gli statuti definiscono segnatamente l'obbligo di assicurarsi, le condizioni e le prestazioni assicurative, i contributi della Confederazione e dei membri, come anche il diritto d'essere consultati.

³ È nulla qualsiasi cessione o costituzione in pegno dei diritti a prestazioni di una cassa d'assicurazione. Le prestazioni versate alle vedove e agli orfani non possono essere gravate di alcuna imposta successoria.

⁴ Possono essere computati nelle prestazioni di una cassa d'assicurazione i crediti della Confederazione, rispetto a un funzionario, risultanti dal diritto di regresso e dal diritto al risarcimento dei danni, conformemente agli articoli 7 e 8 della legge federale del 14 marzo 1958¹ sulla responsabilità. La compensazione non è però ammessa con le prestazioni pagate ai superstiti. Del rimanente, sono applicabili le disposizioni del CO sulla compensazione (art. 120 e seg.).

¹ RU 1958, 1489 (A III G).

⁵ Rispetto a un terzo responsabile di un evento suscettivo di provocare prestazioni delle casse, quest'ultime sono surrogate nei diritti del membro e dei suoi superstiti, fino a concorrenza delle loro prestazioni.

⁶ Il Consiglio federale emana le prescrizioni sulle prestazioni in caso di malattia o d'infortunio del funzionario. Esso può istituire casse malati proprie, oppure obbligare il funzionario ad affiliarsi ad una cassa malati riconosciuta dalla Confederazione. Esso può delegare tali competenze a servizi subordinati.

Art. 49

¹ Al compimento del ventesimo anno di servizio presso la Confederazione, come anche alla fine di ogni consecutivo periodo quinquennale di servizio, l'autorità eleggente, secondo il proprio apprezzamento, può accordare al funzionario una gratificazione pari a un mese di stipendio.

² Al funzionario, che lascia il servizio della Confederazione a cagione d'invalidità o di vecchiaia, può essere assegnata una somma pari a un quinto dello stipendio mensile, per ogni anno intero dopo il compimento del 15.^{mo} anno di servizio oppure, dopo il compimento del 20.^{mo} anno di servizio, per ogni anno intero consecutivo al versamento d'una gratificazione.

II

¹ Con riserva del capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1^o gennaio 1969. Alla stessa data è abrogata la legge federale del 30 settembre 1919¹ sulla cassa di assicurazione dei funzionari, impiegati e operai federali ed è modificato come segue l'articolo 10, capoverso 2, lettera *m* della legge federale del 23 giugno 1944² sulle Ferrovie federali svizzere:

m. stabilisce gli statuti della cassa pensioni e di soccorso del personale delle Ferrovie federali, con riserva dell'approvazione da parte dell'Assemblea federale.

² Il Consiglio federale può decretare, per i funzionari in servizio alla fine del 1968, il versamento di un'indennità unica ammontante, al massimo, alla metà della differenza tra lo stipendio, inclusa l'indennità di rincaro, secondo il diritto precedente e lo stipendio determinato secondo la presente legge. Il contributo unico, giusta l'articolo 15, capoverso 2, degli statuti della cassa d'assicurazione, dovuto per l'aumento del guadagno annuo il 1^o gennaio 1969, può essere computato nell'indennità unica, di cui non è però tenuto conto per la determinazione del guadagno assicurato. Un'indennità proporzionata può essere corrisposta ai funzionari che lasciano il servizio della Confederazione tra il 1^o luglio e il 31 dicembre 1968, con diritto ad una prestazione periodica della cassa d'assicurazione, o ai loro superstiti beneficianti dello stesso diritto.

¹ CS 1, 811 (A III K).

² CS 7, 195 (A XIII C).

³ I guadagni annui determinanti, sui quali saranno fondate le prestazioni ai beneficiari di pensioni delle due casse di assicurazione viventi il 1° gennaio 1969, verranno aumentati del 17 per cento, ma al minimo di 1530 franchi e al massimo fino al guadagno assicurato della pertinente classe di stipendio, calcolato secondo il nuovo diritto. L'onere suppletivo risultante per la riserva matematica dev'essere ammortato mediante contributi della Confederazione e delle Ferrovie federali, equivalenti alle indennità di rincaro incorporate nelle pensioni.

⁴ Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed emana le altre disposizioni transitorie. Quest'ultime possono contenere, per l'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni deroganti agli articoli 15, capoverso 2, e 16, capoverso 2, degli statuti delle casse d'assicurazione del personale e applicabili ai contributi unici, riscossi a cagione dell'aumento del guadagno assicurato.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 28 giugno 1968.

Il Presidente: **H. Conzett**

Il Segretario: **Chevalier**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 28 giugno 1968.

Il Presidente: **Wipfli**

Il Segretario: **Sauvant**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 28 giugno 1968.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Huber

Data della pubblicazione: *5 luglio 1968.*

Termine d'opposizione: *3 ottobre 1968.*

Legge federale sull`aiuto alle università (Del 28 giugno 1968)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1968
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	27
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	31.12.1968
Date	
Data	
Seite	2-17
Page	
Pagina	
Ref. No	10 156 438

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.